CURA ITALIA - STRALCIO ARTICOLI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

(GU n.70 del 17-3-2020)

Vigente al: 17-3-2020

**ART. 83**

**(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da**

**COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,**

**penale, tributaria e militare)**

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti

civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono

rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei

termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e

penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i

termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per

l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro

motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio

e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti

i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio

durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla

fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e

ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita

l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da

consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa

durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del

ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il

termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo

31 dicembre 1992 n. 546 .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti

casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative

alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non

accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni

di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni

alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di

matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto

la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per

l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione

di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui

viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita'

incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e

sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario,

dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con

le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo

35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui

all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per

l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e

trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di

procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In

quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo

dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o

al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'

iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente

del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo,

procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini

di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti

in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la

richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando

i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente

richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di

sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi

dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di

sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o

nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la

necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui

all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di

urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su

richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini

ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il

corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308

del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente

all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari

possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e

h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'

giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno

2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria

regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,

e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure

organizzative, anche relative alla trattazione degli affari

giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni

igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa

con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia

e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti

all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le

persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e

dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono

adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei

rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli

uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici

giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono

svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,

dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a

quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.

1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano

servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa

prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta

necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la

trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,

comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali

pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del

codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle

parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento

dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle

parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori

delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua

partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza

il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta

dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,

della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato

atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30

giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni

indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la

presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le

sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza

del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5

e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e'

sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei

diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il

compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini

di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e

324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24,

comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato

ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30

giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo

non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno

2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la

disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e

documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal

comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del

contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'

l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo

decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste

dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di

pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui

all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di

procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la

partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate

o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile,

mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e

regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi

informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,

in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5

dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai

provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente

articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.

9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e

comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei

provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti

sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica

certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le

notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del

Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le

comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati

ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o

accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per

minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo

2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno

diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli

articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto

legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,

ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone

l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza

telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui

all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della

Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto

legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita'

sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel

periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la

concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della

legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberta' ai sensi

dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2

ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di

appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per

il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio

direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e

il lunedi' successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i

termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di

mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei

procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10

novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione

stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni

vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il

9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita'

della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di

durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,

si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni

tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo

2020, n. 11.

**Art. 84**

**(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da**

**COVID-19e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino

al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente

comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono

sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui

all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli

uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo

temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti

cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono

decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui

delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo

amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una

data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto e'

tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55,

comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il

caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso

codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma,

non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui

all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo

restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso

codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto

previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15

aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in

udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza

discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno

congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta e'

depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima

dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno

facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui

sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o

parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera

di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di

cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,

a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare

secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il

termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la

misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la

trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente successiva

al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'

giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al

30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di

Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi

regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorita'

sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della

citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali

disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di

Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per

quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche

incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi,

necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni

igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa

con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo

3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare

assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti

ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o piu'

delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli

soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici

o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi

urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai

servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per

evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la

trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni

dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020,

assicurandone comunque la trattazione con priorita', anche mediante

una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze

e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto

alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave

pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza e'

fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in

deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte

le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale

sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione

orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la

possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60

del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti

hanno facolta' di presentare brevi note sino a due giorni liberi

prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza

proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa

della facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in

termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo

del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni

conseguente provvedimento per l'ulteriore e piu' sollecito

svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo

73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati

della meta', limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario

avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i

magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio

a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la

decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione

in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce

l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della

prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo

non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno

2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.

168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.

197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le

seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall'8 marzo e

fino al 30 giugno 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto

articolo 7, comma 4.

11. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

**Articolo 85**

**(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da**

**COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in

quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal

presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita'

istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e

fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici

territoriali e centrali, sentita l'autorita' sanitaria regionale e,

per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli

avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza

con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente

o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di

rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla

trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle

indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,

anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui

all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8

marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici

e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'

delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,

garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi

attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario

di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo

per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al

pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai

servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o

telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta

necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la

trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le

disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei

conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,

ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti

diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante

collegamenti da remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero

all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a

disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,

con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva

partecipazione degli interessati;

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data

successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle

quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio

alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'

giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla

Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che

scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a

decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si

intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie

preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivita'

istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in

deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le

controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al

giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in

udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla

base degli atti depositati. Le parti hanno facolta' di presentare

brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data

fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia

immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti

costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica

certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma

semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La

sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla

pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col

presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si applica

alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede

collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il

collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal

presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai

sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo,

integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e

delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze

organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a

norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso

tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

**Art. 103**

**(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti**

**degli atti amministrativi in scadenza)**

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo

svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o

d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati

successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso

tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche

amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei

procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche

sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o

differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della

volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio

significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza

tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita'

fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai

termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e

dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8

marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti

di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti

per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi

titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da

ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,

comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni

alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale

di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti

alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale

data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche

ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.